



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 dicembre 2013  
(OR. en)**

**14720/13**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0331 (NLE)**

---

---

**WTO 245  
SERVICES 55**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone, dall'altra, a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

---

**DECISIONE N. .../2013/UE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,  
degli accordi in forma di scambio di lettere tra  
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,  
e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada,  
la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese,  
la Repubblica dell'India e il Giappone, dall'altra,  
a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale  
sugli scambi di servizi (GATS) del 1994, concernenti la modifica  
degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania  
nel quadro della loro adesione all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91, 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafi 4 e 5, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 gennaio 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) del 1994 al fine di raggiungere un accordo su un eventuale adeguamento compensativo reso necessario dalla modifica degli impegni commerciali nel quadro del GATS in seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
- (2) La Commissione ha condotto i negoziati nell'ambito delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. I negoziati si sono conclusi.
- (3) È opportuno firmare gli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone, dall'altra, a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) del 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone, dall'altra, a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) del 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea ("gli accordi"), con riserva della conclusione degli accordi <sup>1</sup>.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare gli accordi a nome dell'Unione.

---

<sup>1</sup> Il testo degli accordi sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla loro conclusione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---